

## DECISIONE DI CONTRARRE

### GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER LE SEDI CONSOB. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI STRETTAMENTE NECESSARI, NELLE MORE DELL'ATTIVAZIONE DEL NUOVO ACCORDO QUADRO CONSIP

#### IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE FINANZA E AMMINISTRAZIONE

- VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e s.m.i.;
- VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici, di seguito anche solo "Codice");
- VISTO il Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità della Consob, adottato dalla Commissione con delibera n. 18540 del 24 aprile 2013, reso esecutivo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2013;
- VISTA la delibera n. 18697 del 13 novembre 2013 avente ad oggetto "*Competenze in materia di assunzione di impegni di spesa*";
- VISTI i due contratti triennali con il RTI capeggiato da Sintesi spa per la gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro presso le sedi Consob di Milano e Roma, stipulati in adesione rispettivamente al lotto 2 e al lotto 6 della convenzione Consip "*Gestione integrata sicurezza ed. 4*", contratti scaduti il 30 aprile 2024;
- VISTI i due "contratti-ponte" stipulati il 24 aprile 2024 con il medesimo RTI, per la durata di otto mesi a decorrere dal 1° maggio 2024, aventi per oggetto la prestazione di quei servizi, rientranti nella gestione integrata della salute e della sicurezza presso le rispettive sedi dell'Istituto, ritenuti dalla Consob insuscettibili di interruzione, agli stessi patti e condizioni di cui alla citata convenzione Consip in materia e ai prezzi unitari rivalutati secondo quanto previsto dalla medesima convenzione, contratti in scadenza il 31 dicembre 2024;
- CONSIDERATA la perdurante necessità di garantire, in via continuativa, i servizi relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, presso le sedi dell'Istituto, per il periodo successivo alla suindicata scadenza;
- CONSIDERATO che la procedura avviata da Consip spa per l'attivazione del nuovo accordo quadro "*Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro (ed. 1)*", che si avvicinerà alla menzionata precedente convenzione, non si è ancora conclusa;
- CONSIDERATO che, in attesa dell'adesione a tale accordo quadro, alcune delle prestazioni rientranti nell'attività in parola devono comunque essere assicurate senza soluzione di continuità, come prescritto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- VISTA la disponibilità alla stipula di due ulteriori "contratti-ponte", manifestata dalla Sintesi spa (quale mandataria-capogruppo del RTI summenzionato), aventi per oggetto la prestazione di quei servizi, rientranti nella gestione integrata della salute e della sicurezza presso le rispettive sedi dell'Istituto, ritenuti dalla Consob insuscettibili di interruzione, agli stessi patti e condizioni di cui alla citata convenzione Consip in materia e ai prezzi unitari rivalutati secondo quanto previsto dalla medesima convenzione;
- CONSIDERATO che la durata di tali "contratti-ponte" sarebbe limitata al periodo strettamente necessario ad addivenire alla stipula dei contratti di adesione ai rispettivi lotti di competenza del nuovo accordo quadro;
- CONSIDERATA la convenienza economica per la Consob di assicurarsi – per il periodo di indisponibilità di convenzioni o accordi quadro Consip concernenti la prestazione dei servizi in parola presso le proprie sedi – l'applicazione dei prezzi unitari rivenienti dalla precedente convenzione Consip, i cui lotti corrispondenti erano stati aggiudicati allo stesso RTI;

- CONSIDERATO che il RTI Sintesi spa ha maturato un'approfondita conoscenza degli immobili in parola, delle situazioni di rischio ivi presenti, della documentazione tecnica che disciplina l'utilizzo degli ambienti di lavoro, nonché delle condizioni operative in cui i servizi in parola devono essere prestati, avendo sempre svolto le proprie attività con un livello qualitativo più che soddisfacente, senza incorrere in violazioni o inadempienze di sorta;
- CONSIDERATO che appare opportuno stipulare i citati contratti "ponte" per un periodo massimo di dodici mesi (da gennaio a dicembre 2025), visto anche l'articolato procedimento necessario per poter addivenire alla stipula dei contratti di adesione al nuovo accordo quadro Consip;
- CONSIDERATI gli oneri massimi presunti per la prestazione dei servizi in parola, pari per la sede di Milano a € 29.229,76 (al netto dell'IVA al 22%, ove dovuta) e per la sede di Roma a € 60.390,01 (al netto dell'IVA al 22%, ove dovuta), che graverebbero sul capitolo di spesa corrispondente al n. 10341 ("*Spese per la tutela della salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro*") del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2025,

DECIDE:

- di autorizzare l'avvio nei confronti di Sintesi spa – in qualità di mandataria-capogruppo dell'omonimo RTI – di due "trattative dirette" sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione ("MEPA"), piattaforma di *e-procurement* gestita da Consip spa, finalizzate alla stipula di due "contratti-ponte" aventi per oggetto la prestazione di servizi di gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, rispettivamente presso le sedi Consob di Milano e Roma, agli stessi patti e condizioni di cui ai contratti in essere con il citato RTI, rivenienti dalla vigente convenzione Consip; il tutto con decorrenza 1° gennaio 2025, per una durata massima di dodici mesi e con diritto di recesso anticipato senza penali per la Consob, all'atto dell'adesione al nuovo accordo quadro Consip "*Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro (ed. 1)*". Gli oneri conseguenti, nella misura massima sopra indicata, graveranno sul capitolo di spesa corrispondente al n. 10341 ("*Spese per la tutela della salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro*") dell'esercizio finanziario 2025;
- di nominare responsabile unico del progetto ("RUP"), ai sensi dell'art. 15 del Codice, l'ing. Piergiuseppe Manzione (e-mail [p.manzione@consob.it](mailto:p.manzione@consob.it), tel. 06 8477818), direttore responsabile dell'*Ufficio Logistica e Sicurezza sul Lavoro*, che svolgerà anche le funzioni e i compiti del direttore dell'esecuzione del contratto, come previsto dall'art. 114, comma 7, del Codice stesso.

Il Responsabile della Divisione Finanza e Amministrazione

firma 1